



PROTOCOLLO LIQUIDAZIONI PENALI
DIFESE DI UFFICIO E PATROCINO A SPESE DELLO STATO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO

Protocollo di intesa

tra

- Presidenza Corte di Appello di Salerno
- Procura Generale della Repubblica
- Corte di Appello di Salerno Prima Sezione Penale
- Corte di Appello di Salerno Seconda Sezione Penale
- Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Salerno
- Camera Penale Salernitana
- Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Nocera Inferiore
- Camera Penale di Nocera Inferiore
- Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Vallo della Lucania
- Camera Penale di Vallo della Lucania

per la liquidazione degli onorari dei difensori dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato.

Il Presidente della Corte di Appello

Il Procuratore generale della Repubblica presso Corte di Appello Salerno

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Salerno

Il Presidente della Camera Penale Salernitana

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore

Il Presidente della Camera Penale di Nocera Inferiore

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vallo della Lucania

Il Presidente della Camera Penale di Vallo della Lucania

considerato

- che con D.M. n. 147 del 13/08/2022 è stato emanato il Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n.247;
- che tale regolamento prevede ampi margini di discrezionalità nei criteri e nella quantificazione dei compensi professionali;
- che le parti convengono sulla opportunità di individuare parametri standardizzati di liquidazione dei compensi per rendere effettiva, uniforme, rapida ed agevole la loro determinazione, con l'intento di avere una maggiore omogeneità nei provvedimenti dei giudici e di azzerare o quantomeno ridurre significativamente il numero delle opposizioni nel settore delle liquidazioni poste a carico dell'Erario;
- che nella determinazione dei compensi è necessario operare valutazioni rispettose delle tabelle e del decoro della professione forense;
- che appare opportuno che i difensori precisino nel contenuto dell'istanza che la richiesta di liquidazione viene formulata chiedendo l'applicazione delle tariffe professionali secondo i contenuti stabiliti d'intesa nel protocollo, al fine di prevenire impugnazioni ed agevolare allo stesso tempo i tempi delle decisioni del Giudici;
- che il compenso dell'avvocato deve essere sempre proporzionato all'importanza dell'opera;



per tali motivi concordano sull'opportunità di adottare le allegate tabelle di liquidazione standardizzate.

ISTANZA DI LIQUIDAZIONE

In caso di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato, il Difensore dovrà depositare all'A.G. procedente l'istanza di liquidazione degli onorari, mediante inoltre sulla piattaforma SIAMM, allegando, in ogni caso:

- istanza di liquidazione;
- nota spese;
- documentazione giustificativa di eventuali spese;

- delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e/o provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio;
- certificato aggiornato di iscrizione nell'elenco dei patrocinatori a spese dello Stato;
- verbali di udienza dai quali risulti la presenza dell'istante;
- sentenza della Corte d'Appello;
- scheda anagrafica aggiornata, compilata in ogni suo punto, con copia carta d'identità e codice fiscale.

 **In caso di istanza ex art. 116 D.P.R. n. 115/02**, il difensore di ufficio deve allegare, oltre alla copia dei verbali di udienza e della sentenza che conclude la fase, lettera raccomandata A/R con la quale ha richiesto il pagamento degli onorari professionali, nota spese redatta secondo i parametri del presente protocollo, d.i. (o titolo equipollente), atto di precetto, attestazione di avvenuta ricerca dei beni mobili da pignorare, con modalità telematiche, ex art.492 bis c.p.c., ovvero verbale negativo redatto dall'Ufficiale Giudiziario, verbale di pignoramento mobiliare negativo o infruttuoso. Qualora il pignoramento risulti mancato (porta chiusa o assenza) il difensore avrà l'onere di documentare almeno un doppio tentativo di accesso.

In ogni caso, il difensore dovrà ricercare l'imputato - e tentare il recupero - anche presso eventuali altri domicili o dimore che dovessero risultare dal fascicolo processuale.

In caso di difesa congiunta di più imputati aventi la medesima posizione processuale, il difensore presenterà un'unica richiesta di liquidazione ed il compenso sarà aumentato nella misura del 30% per ciascun soggetto, fino ad un massimo di dieci, e del 10% oltre i primi dieci, per un massimo di trenta.

In caso di istanza ex art. 117 DPR 115/02 il difensore di ufficio deve allegare la seguente documentazione:

- a) nell'ipotesi di irreperibile di diritto: copia dei verbali di udienza, copia della sentenza, nota spese predisposta secondo il presente protocollo, certificazione D.A.P. e, in caso di imputato straniero, anche certificazione consolare inerente alla titolarità di beni mobili o/e immobili in capo al soggetto;
- b) nell'ipotesi di irreperibile di fatto: copia dei verbali di udienza, copia della sentenza, nota spese predisposta secondo il presente protocollo,

certificato DAP, ricerche anagrafiche aggiornate nell'ultimo comune di residenza noto e, in caso di imputato straniero anche certificazione consolare inerente alla titolarità di beni mobili o/e immobili in capo al soggetto.

- c) In ogni caso, il difensore dovrà ricercare l'imputato anche presso eventuali altri domicili o dimore che dovessero risultare dal fascicolo processuale.

Ai sensi del D.M. n. 147/2022, sarà liquidato il rimborso spese forfettario nella misura del 15%.

In caso di liquidazione del compenso del difensore di ufficio che ha esperito il tentativo di riscossione del credito professionale, in aggiunta all'onorario penale, si provvederà a liquidare i compensi professionali della procedura civile di recupero del credito, il cui importo in via forfettaria si concorda in € 350,00 oltre IVA e CAP per la procedura monitoria (salvo uniformarsi, se inferiori, agli importi liquidati dal giudice in sentenza o nel d.i.) e in € 80,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CAP per la procedura esecutiva.

La relazione alla procedura di recupero del credito, che è proposta dai difensori di ufficio a norma dell'art. 17 legge 60/2001, la costituzione in mora ed i successivi atti volti al recupero devono essere redatti con tassativa indicazione degli importi previsti dal presente protocollo.

Le spese vive eventualmente anticipate dal difensore sono integralmente corrisposte, se documentate.

Le richieste di liquidazione di importi maggiori rispetto alle tabelle concordate con il presente Protocollo devono essere motivate dal difensore e sono oggetto di valutazione da parte dei giudici.

La redazione dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e/o di corresponsione dei compensi del difensore è attività rilevante, ai fini della liquidazione, della fase introduttiva.

Non è prevista la liquidazione di alcun compenso per i procedimenti di correzione di errori materiali e per le partecipazioni a udienze di mero rinvio.

Il Consiglio dell'Ordine si impegna a vigilare sulla corretta applicazione del presente protocollo, così come la Presidenza della Corte di Appello e la Procura Generale, ciascuno per quanto di sua competenza.

Salerno 15.10.2025

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DI APPELLO

Rob. Longo

IL PROCURATORE GENERALE

Rosa Volpe

Per IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SALERNO

Av. Roberto Longo

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SALERNO

Av. Paolo Longo
x *Av. Roberto Longo*

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA PENALE SALERNITANA

Per IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NOCERA INFERIORE

Av. Vincenzo Finic

Per IL PRESIDENTE DELLA CAMERA PENALE DI NOCERA INFERIORE

Av. Paolo Longo

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VALLO DELLA LUCANIA

Per *Av. Paolo Longo*

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA PENALE DI VALLO DELLA LUCANIA

Av. Paolo Longo

IL PRESIDENTE DELLA PRIMA SEZIONE PENALE

Av. Roberto Longo

IL PRESIDENTE DELLA SECONDA SEZIONE PENALE

Av. Roberto Longo

TABELLE ALLEGATE

- Dibattimenti ordinari ed incidenti di esecuzione

Fase di studio € 402,50

Fase introduttiva € 747,50

Fase decisoria € 862,50

totale già ridotto di 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = **€ 1341,66** oltre aumento forfettario del 15 % ex. art. 2 D.M. 55/2014.

- Dibattimenti con rinnovazione dell'istruttoria:

Fase di studio € 402,50

Fase introduttiva € 747,50

Fase istruttoria € 862,50

Fase decisoria € 862,50

totale già ridotto di 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = **€ 1916,66** oltre aumento forfettario del 15 % ex. art. 2 D.M. 55/2014.

- Dibattimenti privi di fase introduttiva - senza redazione atto di impugnazione, memorie o motivi nuovi (appello proposto dal PM o dalla parte civile)

Fase di studio € 402,50

Fase decisoria € 862,50

totale già ridotto di 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = **€ 843,33** oltre aumento forfettario del 15 % ex. art. 2 D.M. 55/2014.

- Fase di Cassazione - competenza della Corte di Appello ai sensi dell'art. 83 co. 2 DPR 115/02

Fase studio € 805,00

Fase introduttiva € 1437,50

Fase decisoria € 1495,00

totale già ridotto di 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = **€ 2491,66** oltre aumento forfettario del 15 % ex. art. 2 D.M. 55/2014.

- Nel caso in cui l'assistito del richiedente la liquidazione sia sottoposto a misura cautelare è riconosciuta una somma pari ad € 230,00.

Si precisa che è da intendersi per:

- a) fase di studio, ivi compresa l'attività investigativa: l'esame e studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la iniziale ricerca di documenti, le consultazioni con il cliente, i colleghi o i consulenti, le relazioni o i pareri, scritti o orali, che esauriscano l'attività e sono resi in momento antecedente alla fase introduttiva;
- b) fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi quali esposti, denunce querele, istanze richieste dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e citazione del responsabile civile;
- c) fase istruttoria o dibattimentale: le richieste, gli scritti, le partecipazioni o assistenze relative e ad atti ed attività istruttorie procedurali o processuali anche preliminari, rese anche in udienze pubbliche o in camera di consiglio, che sono funzionali alla ricerca di mezzi di prova, alla formazione della prova, comprese liste, citazioni e le relative notificazioni, l'esame dei consulenti, testimoni, indagati o imputati di reato connesso o collegato;
- d) fase decisionale: le difese orali o scritte, le repliche, l'assistenza alla discussione delle altre parti processuali sia in camera di consiglio che in udienza pubblica.

DELLO